

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32 della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria.

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Attività delle Camere di commercio
Art. 4	Caratteristiche tecniche dei veicoli da rottamare
Art. 5	Caratteristiche tecniche dei veicoli da acquistare
Art. 6	Beneficiari, oggetto ed ammontare del contributo
Art. 7	Presentazione delle domande
Art. 8	Procedimento e istruttoria delle domande
Art. 9	Concessione e liquidazione dei contributi
Art. 10	Cumulo dei contributi
Art. 11	Controlli
Art. 12	Revoca
Art. 13	Rinvio
Art. 14	Rinvio dinamico
Art. 15	Entrata in vigore

Articolo 1
(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 33 e 34, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), il presente regolamento disciplina:
 - a) il procedimento per la concessione e l'erogazione, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominate "CCIAA", di contributi a privati per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi di categoria M1, bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o elettrici;
 - b) l'ammontare massimo del singolo contributo, i livelli reddituali che consentono di accedervi, la cilindrata massima dei veicoli, diversi da quelli elettrici, per il cui acquisto è concesso ed erogato e il termine massimo entro il quale il veicolo nuovo deve essere acquistato e deve intervenire la rottamazione del veicolo a benzina Euro 0 o Euro 1 o del veicolo a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3;
 - c) i criteri e le modalità per l'assegnazione alle CCIAA delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, commi 35 e 36, della legge regionale 45/2017.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) veicoli di categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- b) veicoli Euro 0: veicoli immatricolati fino al 31/12/1992 che non riportano sulla carta di circolazione una diversa classe emissiva o una delle diciture di cui alle lett. c), d) ed e);
- c) veicoli Euro 1: veicoli la cui carta di circolazione riporta tale classe emissiva o una dicitura contenente il riferimento ad una o più delle seguenti direttive europee: 91/441/CEE; 91/542/CEE-A; 93/59/CEE;
- d) veicoli Euro 2: veicoli la cui carta di circolazione riporta tale classe emissiva o una dicitura contenente il riferimento ad una o più delle seguenti direttive europee: 91/542/CEE-B; 94/12/CE; 96/1/CE; 96/44/CE; 96/69/CE; 98/77/CE;
- e) veicoli Euro 3: veicoli la cui carta di circolazione riporta tale classe emissiva o una dicitura contenente il riferimento ad una o più delle seguenti direttive europee: 98/69/CE; 98/77/CE-A; 1999/96/CE; 1999/102/CE; 2001/1/CE-A; 2001/27/CE; 2001/100/CE-A; 2002/80/CE-A; 2003/76/CE-A;
- f) rottamazione: consegna di un veicolo destinato alla demolizione ad uno dei soggetti indicati dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 comprovata dal certificato di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo;
- g) nucleo familiare: i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come risultante dallo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda;
- h) reddito complessivo per nucleo familiare: reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare di cui fa parte il beneficiario, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale;
- i) soggetto gestore: la CCIAA nella cui circoscrizione territoriale di competenza il soggetto richiedente ha la propria residenza.

Articolo 3

(Attività delle Camere di commercio)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 34 della legge regionale 45/2017, le risorse disponibili sono assegnate alle CCIAA in proporzione al numero di identificativi attivi al 31 dicembre 2017, relativi a ciascuna Camera di commercio.
2. Qualora, alla data del 31 maggio 2019, residuino risorse disponibili riferite al riparto di cui al comma 1, la Giunta regionale procede alla distribuzione di tali risorse alle CCIAA, in proporzione al numero delle domande non soddisfatte su ciascun territorio di origine che ne compone la circoscrizione di competenza.
3. Le domande per le quali il provvedimento di concessione del contributo non è stato emesso dalle CCIAA entro il 30 settembre 2019, sono archiviate.
4. Le risorse non erogate dalle CCIAA al 31 dicembre 2019, sono restituite alla Regione.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 34 della legge regionale 45/2017, le risorse destinate alle CCIAA per lo svolgimento dell'attività di competenza, sono assegnate per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero di identificativi attivi al 31 dicembre 2017, relativi a ciascuna Camera di commercio.
6. Lo svolgimento dell'attività di competenza delle CCIAA, nonché i termini e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 5, sono disciplinati nell'ambito di una convenzione da stipulare con l'Amministrazione regionale, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.

Articolo 4
(Caratteristiche tecniche dei veicoli da rottamare)

1. Il veicolo da rottamare deve appartenere alla categoria "M1" e a una delle seguenti classi emissive:
 - a) BENZINA: Euro 0, Euro 1
 - b) GASOLIO: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3

Articolo 5
(Caratteristiche tecniche dei veicoli da acquistare)

1. Il veicolo deve essere nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione, appartenere alla categoria M1 ed essere un veicolo elettrico o un veicolo con alimentazione a benzina/metano avente cilindrata non superiore a 2.000 cc o un veicolo ibrido (con alimentazione a benzina/energia elettrica) avente cilindrata non superiore a 2.000 cc.

Articolo 6
(Beneficiari, oggetto ed ammontare del contributo)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, le persone fisiche:
 - a) residenti alla data di presentazione della domanda sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - b) il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo inferiore o pari a 85.000,00 euro annui.
2. Nel caso di acquisto di veicolo in comproprietà, sono beneficiari del contributo i comproprietari del veicolo medesimo. Se fanno parte di nuclei familiari diversi, il requisito reddituale di cui al comma 1, lett. b) deve essere rispettato da tutti i nuclei familiari.
3. E' ammissibile a contributo la spesa per la rottamazione di uno dei veicoli di cui all'art. 4 ed il conseguente acquisto, in proprietà o in comproprietà e ad uso privato, di uno dei veicoli tra quelli previsti all'articolo 5. Ai fini dell'ammissione a contributo della relativa spesa, il veicolo deve essere acquistato in data intercorrente tra quella dell'entrata in vigore del presente regolamento ed il 31 dicembre 2018. Ai medesimi fini deve intervenire la contestuale rottamazione del veicolo di cui all'art. 4. Per aversi contestuale rottamazione la data del certificato di rottamazione deve essere compresa tra i 30 giorni antecedenti ed i 30 giorni successivi alla data di immatricolazione del veicolo di cui al secondo periodo, inclusa la data medesima.
4. Il contributo massimo a parziale copertura della spesa di cui al comma 3 è così stabilito:
 - a) 3.000,00 euro per l'acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano;
 - b) 4.000,00 euro per l'acquisto di veicoli ibridi (con alimentazione a benzina/energia elettrica);
 - c) 5.000,00 euro per l'acquisto di veicoli elettrici.
5. Tale contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili.
6. Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a favore del medesimo beneficiario.
7. Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a fronte della rottamazione del medesimo veicolo avente le caratteristiche di cui all'art. 4.

Articolo 7
(Presentazione delle domande)

1. La domanda ai fini della concessione del contributo è presentata alla CCIAA nella cui circoscrizione territoriale è ricompreso il Comune nel quale il richiedente ha la propria residenza,

a valere sulla quota di risorse determinata in esito al riparto di cui all'articolo 3, comma 1, nel prosieguo denominato "riparto provinciale".

2. La domanda di contributo è presentata a partire dal termine iniziale di presentazione delle domande stabilito da apposito avviso predisposto dall'Amministrazione regionale, sentite le CCIAA, ed allegato alla convenzione di cui all'art. 3 e sino al termine finale di presentazione delle domande stabilito dal medesimo avviso.
3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato da ciascun soggetto gestore sul proprio sito internet almeno dieci giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.
4. La domanda di contributo è redatta secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione regionale, sentite le CCIAA, ed allegato alla convenzione di cui all'art. 3.
5. Lo schema di cui al comma 4 è pubblicato da ciascun soggetto gestore sul proprio sito internet almeno dieci giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.
6. La domanda di contributo è sottoscritta dalla persona fisica di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso di acquisto in proprietà, ovvero dalle persone fisiche di cui all'articolo 6, comma 2, nel caso di acquisto in comproprietà. La domanda è accompagnata dalle autocertificazioni e dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al contributo secondo modalità specificate nell'avviso di cui al comma 2 ed in conformità alla vigente normativa in materia di istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione. In particolare, alla domanda è allegata:
 - copia della fattura quietanzata;
 - copia del contratto di acquisto del veicolo appartenente ad una delle tipologie di cui all'art. 5;
 - copia della carta di circolazione;
 - copia del certificato di rottamazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
7. La domanda è presentata secondo le modalità specificate nell'avviso di cui al comma 2:
 - a) a mano; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore;
 - b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la domanda sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 - c) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC della CCIAA di cui al comma 1 del presente articolo, come indicato nell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede l'attestazione di ricezione della PEC da parte del soggetto gestore rilasciata dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo.
8. La domanda presentata via PEC è valida solo se è sottoscritta con firma digitale del richiedente. In caso di acquisto in comproprietà la domanda è sottoscritta con firma digitale da uno dei comproprietari ed è altresì corredata da copia della delega alla sottoscrizione della domanda medesima formulata da parte degli altri comproprietari.
9. Sono dichiarate inammissibili e successivamente archiviate:
 - a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;
 - b) le domande presentate dalla medesima persona fisica richiedente, sia in qualità di proprietario sia di comproprietario di veicolo tra quelli indicati all'art. 5, successivamente alla prima ritenuta istruibile;
 - c) le domande non firmate digitalmente dal richiedente, nel caso di presentazione della domanda ai sensi del comma 7, lettera c) del presente articolo;

- d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 7 e specificate nell'avviso di cui al comma 2;
 - e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella del soggetto richiedente;
 - f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2;
 - g) le domande presentate mediante PEC e sottoscritte da uno dei comproprietari del veicolo di cui all'art. 5 non corredate da copia della delega alla sottoscrizione della domanda medesima formulata da parte degli altri comproprietari.
10. Dell'assunzione delle determinazioni di cui al comma precedente è data tempestiva notizia al richiedente.

Articolo 8

(Procedimento e istruttoria delle domande)

1. Il soggetto gestore svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza e la regolarità della domanda. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del pertinente riparto provinciale.
2. Il soggetto gestore comunica al soggetto richiedente:
 - a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti o trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
 - d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
 - e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere al contributo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. b), della legge regionale 7/2000;
 - f) i termini per la concessione del contributo;
 - g) gli obblighi del beneficiario;
 - h) i casi di revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 12.
3. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.
4. La nota informativa di cui al comma 3 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.
5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il soggetto gestore ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
6. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 5 non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda è archiviata d'ufficio e dell'archiviazione è data comunicazione al soggetto richiedente.
7. In pendenza del termine di cui al comma 5, i termini previsti dall'articolo 9 sono sospesi.

Articolo 9

(Concessione e liquidazione dei contributi)

1. A seguito dell'istruttoria, il contributo è concesso dal soggetto gestore entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente

- riparto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. La liquidazione del contributo concesso è effettuata entro sessanta giorni dalla data del decreto di concessione.

Articolo 10
(Cumulo dei contributi)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili, nel limite del 100% della spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo di cui all'art. 5 del presente regolamento, come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 7, comma 6, con altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa.

Articolo 11
(Controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione al contributo concesso allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Articolo 12
(Revoca)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario.
2. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
3. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Articolo 13
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Articolo 14
(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE